



COMUNE DI SAN QUIRINO

REGOLAMENTO

**PER LA GESTIONE E L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI
E
DEGLI IMMOBILI COMUNALI
DESTINATI A CENTRI CIVICI E SOCIALI**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 27 aprile 2017

INDICE

CAPO I – NORME GENERALI

Art.1 – Oggetto	pag.3
Art. 2 – Finalità	pag.3
Art. 3 – Tipologie di gestione degli Impianti e degli immobili comunali	pag.3
Art. 4 – Gestione diretta	pag.4
Art. 5 – Gestione convenzionata	pag.4
Art. 6 – Gestione mista	pag.5
Art. 7 - Concessione in comodato d'uso gratuito	pag.5
Art. 8 – Modalità e criteri per l'assegnazione degli Impianti Sportivi in Gestione Convenzionata	pag.5
Art.9 - Modalità e criteri per l'assegnazione degli Immobili Comunali in Gestione Convenzionata	pag.6
Art. 10 – Cauzioni ed Assicurazioni	pag.6

CAPO II – IMPIANTI A GESTIONE DIRETTA

AUTORIZZAZIONE ALL'USO

Art. 11 – Soggetti aventi diritto all'utilizzo degli impianti	pag.7
Art. 12 – Modalità di presentazione delle domande	pag.7
Art. 13 – Priorità di scelta delle richieste d'uso	pag.7
Art. 14 – Contenuto dell'istanza ed allegati	pag.8
Art. 15 – Norme di accesso e responsabilità	pag.9
Art. 16 – Tariffe di utilizzo degli Impianti	pag.10
Art. 17 - Pubblicità utilizzo impianti	pag.10

CAPO III – IMPIANTI A GESTIONE CONVENZIONATA

DOVERI E RESPONSABILITÀ

Art. 18 – Autorizzazioni all'utilizzo - modalità di presentazione delle domande.	pag.11
Art. 19 – Doveri del Concessionario gestione convenzionata	pag.11
Art. 20 – Oneri a carico del Concessionario	pag.11
Art. 21 – Oneri di manutenzione straordinaria	pag.12
Art. 22 – Responsabilità	pag.12

CAPO IV – SOSPENSIONE E REVOCA DELLE CONVENZIONI ED AUTORIZZAZIONI

Art. 23 – Sospensione delle convenzioni ed autorizzazioni	pag.13
Art. 24 – Revoca delle Concessioni Convenzionate e delle autorizzazioni	pag.13
Art. 25 – Risoluzione del rapporto di Concessione	pag.13

CAPO I – NORME GENERALI

Art.1 – Oggetto

1. Il presente regolamento detta i principi e disciplina le modalità e le procedure per la gestione degli Impianti Sportivi e degli immobili comunali adibiti a centri civici e sociali e delle attrezzature in essi esistenti.

Art.2 – Finalità

1. Gli Impianti Sportivi comunali e le attrezzature in essi esistenti sono destinati ad uso pubblico per la promozione e la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa e per garantire la diffusione dello sport e l'aggregazione a tutti i livelli ed in tutte le discipline praticabili, nonché al diretto soddisfacimento degli interessi generali della collettività. Si considerano tali:
 - a. L'attività agonistica e non agonistica svolta da Società ed Associazioni sportive, attraverso la partecipazione a campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali e/o dilettantistiche;
 - b. L'attività formativa finalizzata all'avviamento allo sport di preadolescenti ed adolescenti;
 - c. L'attività sportiva per le scuole;
 - d. L'attività motoria a favore dei disabili e degli anziani;
 - e. L'attività ricreativa, sociale ed amatoriale per la cittadinanza.
2. La gestione di un impianto sportivo rientra nell'ambito dei servizi alla persona e/o dei servizi sociali attesa l'importanza dello sport, intesa come pratica sportiva, ai fini dell'aggregazione sociale, della prevenzione delle malattie, della formazione dei giovani.
3. Il servizio sportivo, quale servizio alla persona, va annoverato tra quelli senza rilevanza economica.
4. Gli immobili comunali destinati a Centri Civici e Centri Sociali, sono destinati a luoghi di aggregazione e socializzazione, in favore dei cittadini di ogni fascia di età e condizione sociale ed economica, per la promozione di attività culturali e di informazione.
5. I Centri Civici e Sociali possono essere sede di Associazioni maggiormente rappresentative di Volontariato o di Utilità Sociale e di altre Associazioni, con preferenza per quelle No Profit ad esclusione di Partiti Politici e di Movimenti Ideologici e Religiosi.
6. Al fine di agevolare lo sviluppo delle iniziative e delle attività promosse a livello locale l'Amministrazione Comunale favorisce in via prioritaria l'accesso e l'utilizzo dei suoi Impianti e delle sue attrezzature alle Società, Gruppi, Comitati ed Associazioni operanti nel territorio di San Quirino; anche ai Gruppi Consiliari purché le proprie attività siano finalizzate a temi d'interesse Comunale e/o territoriale.

Art.3 – Tipologie di gestione degli Impianti e degli immobili comunali

1. La gestione degli Impianti e degli immobili comunali può essere effettuata secondo le seguenti modalità:
 - a. Gestione diretta:
Si definiscono Impianti di gestione diretta tutti gli Impianti gestiti direttamente in economia dall'Amministrazione comunale attraverso i propri uffici.
 - b. Gestione convenzionata:
Si definiscono Impianti a gestione convenzionata tutti gli Impianti affidati totalmente in gestione mediante apposite convenzioni a Società, Associazioni od Enti, in via prioritaria con sede nel territorio comunale.

c. Gestione mista:

Si definiscono Impianti a gestione mista tutti quegli Impianti gestiti direttamente dall'Amministrazione Comunale e che, per il tempo non utilizzato dal comune, passano automaticamente in gestione convenzionata con affidamento mediante apposite convenzioni a Società, Associazioni od Enti in via prioritaria con sede nel territorio comunale. In tal caso la ripartizione delle spese sarà regolamentata nella convenzione in funzione dei tempi di utilizzo della struttura.

d. Concessione in comodato gratuito:

Si definiscono Impianti a concessione in comodato gratuito gli Impianti od i locali affidati mediante convenzione a Società, Associazioni od Enti ad uso esclusivo o promiscuo di sede associativa e/o per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali. In tale caso tutte le spese relative alla gestione e manutenzione ordinaria delle strutture o dei locali delle stesse sono a carico del soggetto affidatario.

2. La tipologia di gestione da applicarsi ai singoli Impianti ed immobili comunali viene stabilita dalla Giunta Comunale in funzione delle caratteristiche degli stessi, delle finalità loro attribuite e delle particolari esigenze che essi sono destinati a soddisfare.
3. I criteri di assegnazione in base ai quali saranno affidate le gestioni od i comodati d'uso delle strutture di cui sopra, nonché la durata delle relative convenzioni, saranno parimenti stabilite dalla Giunta Comunale.

Art.4 – Gestione diretta

1. Gli impianti sportivi e gli immobili vengono gestiti in economia direttamente, per il tramite dei competenti Uffici Comunali. Il loro utilizzo è soggetto al pagamento delle tariffe stabilite annualmente dalla Giunta Comunale e le modalità di richiesta, uso ed accesso sono quelle stabilite dal Capo II del presente Regolamento.

Art.5 - Gestione convenzionata

1. Con la gestione convenzionata il Comune affida la gestione della struttura ad un Ente, Società od Associazione prioritariamente del Comune la quale, a seguito di sottoscrizione di apposita convenzione approvata dalla Giunta Comunale, ottiene la disponibilità della stessa per la realizzazione delle proprie attività e finalità istituzionali, nonché ad uso di sede Associativa impegnandosi al contempo a renderla disponibile per le iniziative eventualmente organizzate dal comune o da terzi.

In particolare il Concessionario dovrà:

- a) Utilizzare l'Impianto per le finalità per le quali la concessione è stata accordata;
 - b) Assicurare la disponibilità dei locali e prestare la propria collaborazione tecnico-organizzativa per iniziative organizzate dal comune e le cui date ed orari saranno da concordarsi tra le parti;
 - c) Rendere disponibile la struttura a società, Associazioni, Enti o privati che ad esso ne facciano richiesta con le modalità stabilite dalla convenzione e dal Capo II del presente Regolamento per la realizzazione di iniziative che non siano in contrasto con le finalità attribuite alla struttura stessa. Il concessionario provvederà inoltre a dare comunicazione all'Ente delle richieste presentate assumendosi con ciò l'onere dell'apertura e chiusura dei locali, dell'attivazione degli impianti di illuminazione e riscaldamento, ove richiesti, della pulizia e predisposizione delle sale e della loro custodia durante l'uso;
 - d) Curare a proprie spese l'ordinaria manutenzione e la pulizia dei locali, nonché la relativa custodia con la diligenza del buon padre di famiglia ovvero con impegno, dedizione e rispetto.
2. Al Concessionario è fatto divieto di sub concedere a terzi, in tutto o in parte, gli Impianti affidatigli in gestione dall'Amministrazione Comunale. La violazione di tale obbligo

comporta la revoca immediata della concessione ottenuta, ai sensi dell'Art. 24 del presente Regolamento.

3. Le tariffe per l'utilizzo da parte di terzi saranno stabilite dal Comune ed il concessionario ne introiterà i proventi a fronte del pagamento delle spese di esercizio della struttura (ordinaria manutenzione, riparazioni di beni danneggiati, acquisizione di autorizzazioni e concessioni occorrenti all'esercizio delle attività nell'impianto, pulizie). Il concessionario è tenuto a trasmettere al Comune il rendiconto delle tariffe incassate.
4. Eventuali forme di contribuzione possono essere riconosciute in applicazione dei criteri stabili nel Regolamento Comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi, e per l'attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati, tenuto conto delle spese sostenute dall'Amministrazione Comunale per l'erogazione di energia elettrica, acqua e gas e delle tariffe incassate dal concessionario.

Art.6 - Gestione mista

1. L'istituto della gestione mista sarà applicato a quegli impianti per i quali, non risultando applicabili o convenienti le altre tipologie sopra specificate, l'Amministrazione Comunale ritenga opportuno gestirle parzialmente in maniera diretta e parzialmente, per i periodi in cui non sia utilizzata per il tramite del Comune, affidandole a terzi sia tramite gestione convenzionata che tramite comodato d'uso gratuito a seconda dei singoli casi. In tali eventualità si applicheranno rispettivamente le disposizioni di cui al Capo I del presente Regolamento.
2. Il pagamento di eventuali canoni, spese o contributi, sarà stabilito dalla Giunta Comunale e proporzionato ai tempi e modalità di utilizzo dei locali o delle strutture da parte dei diversi Gestori.

Art. 7- Concessione in comodato d'uso gratuito

1. Con la gestione in comodato d'uso a titolo gratuito il Comune affida con convenzione, la disponibilità a titolo esclusivo della struttura o di parte di essa ad un Ente, Società od Associazione per la realizzazione delle proprie attività e finalità istituzionali ed a uso di sede associativa.
 - e) Il soggetto cui la struttura viene concessa in uso, la utilizza a titolo gratuito a fronte del pagamento delle spese di ordinaria manutenzione, per le riparazioni di beni danneggiati, di energia elettrica, acqua, gas od altro tipo di combustibile e smaltimento rifiuti solidi urbani, nonché per l'acquisizione di autorizzazioni e concessioni occorrenti all'esercizio delle attività dell'impianto ed è responsabile della sua corretta conduzione e custodia con la diligenza del buon padre di famiglia ovvero con impegno, dedizione e rispetto.

Art.8 – Modalità e criteri per l'assegnazione degli Impianti Sportivi in Gestione Convenzionata

1. L'assegnazione degli Impianti Sportivi in Gestione avviene in via prioritaria alle Società sportive e/o Associazioni sportive dilettantistiche con sede nel Comune di San Quirino ed operanti sul territorio.
2. I criteri di assegnazione, che si riportano di seguito a titolo esemplificativo, in base ai quali sono affidate le gestioni degli impianti sportivi, nonché la durata delle relative convenzioni, sono stabiliti dalla Giunta Comunale:
 - a) Iscrizione a Federazioni Nazionali
 - b) Compatibilità dell'attività sportiva esercitata con quella praticabile nell'impianto;
 - c) Assenza di fini di lucro

- d) Prevalenza dell'attività giovanile all'interno dell'Associazione.
 - e) Numero di anni di attività positiva sul territorio nella promozione sportiva;
 - f) Proposte di migliorie ai piani di utilizzo, pulizie e manutenzione.
 - g) Presentazione di un Piano di massima relativo alle attività sportive, agonistiche e dell'Associazione stessa;
3. Un avviso contenente le determinazioni assunte dalla Giunta viene pubblicato sul sito istituzionale del Comune al fine di consentire la massima partecipazione delle Associazioni presenti sul territorio, che potranno così manifestare il proprio interesse all'assunzione della gestione dell'impianto.
 4. Della chiusura del procedimento con l'individuazione del soggetto assegnatario dell'impianto viene data comunicazione con pubblicazione di un avviso sul sito istituzionale del Comune per la durata di 15 giorni.
 5. La Giunta Comunale, successivamente, provvederà all'individuazione dell'Associazione assegnataria dell'impianto.

Art.9 – Modalità e criteri per l'assegnazione degli Immobili Comunali in Gestione Convenzionata

1. L'assegnazione degli immobili comunali in Gestione avviene in via prioritaria alle Associazioni che svolgono attività di promozione culturale ed educativa, che concorrono alla valorizzazione del territorio e della comunità, attraverso l'organizzazione di convegni – mostre – esposizioni – fiere – sagre – rassegne culturali e sociali, con sede nel Comune di San Quirino ed operanti sul territorio. Il soggetto assegnatario si impegna a presentare un piano di attività annuale che sarà reso pubblico sul sito del Comune.
2. I criteri di assegnazione, che si riportano di seguito a titolo esemplificativo, in base ai quali sono affidate le gestioni degli immobili comunali, nonché la durata delle relative convenzioni, sono stabiliti dalla Giunta Comunale:
 - a) Esperienza nel settore della gestione di centri civici e sociali;
 - b) Assenza di fini di lucro;
 - c) Numero di anni di attività sul territorio nella casistica di cui al comma 1);
 - d) Proposte di migliorie ai piani di utilizzo, pulizie e manutenzione.
3. Un avviso contenente le determinazioni assunte dalla Giunta verrà pubblicato sul sito istituzionale del Comune al fine di consentire la massima partecipazione delle Associazioni presenti sul territorio, che potranno così manifestare il proprio interesse all'assunzione della gestione dell'impianto.
4. Della chiusura del procedimento con l'individuazione del soggetto assegnatario dell'impianto viene data comunicazione con pubblicazione di un avviso sul sito istituzionale del Comune per la durata di 15 giorni.
5. La Giunta Comunale, successivamente, provvederà all'individuazione dell'Associazione assegnataria dell'immobile/centro civico.

Art. 10 – Cauzioni ed Assicurazioni

1. La giunta determina la misura e le modalità delle assicurazioni ed eventuali cauzioni che i Concessionari o coloro che ottengono in uso gratuito le strutture devono prestare a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti, a copertura delle responsabilità civile per danni a cose ed a terzi, per deperimento, furto, incendio e distruzione dei beni avuti in concessione od in uso.

CAPO II IMPIANTI A GESTIONE DIRETTA AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO

Art. 11 – Soggetti aventi diritto all'utilizzo degli Impianti

1. Possono fruire dell'utilizzo degli impianti sportivi e degli immobili di proprietà comunale
 - Le Scuole di ogni ordine e grado;
 - Le Associazioni sportive, culturali e di volontariato in genere;
 - Gli Enti Pubblici e Privati;
 - Le Cooperative di Servizi;
 - I singoli cittadini.
 - I Comitati
 - I Gruppi Consiliari

Art. 12 – Modalità di presentazione delle domande

1. Le domande per l'utilizzo degli Impianti gestiti direttamente dall'Amministrazione Comunale devono pervenire, tramite Protocollo Generale, all'Ufficio competente.
2. Al fine di consentire la necessaria programmazione delle varie attività, stabilire i turni, gli spazi e gli orari, le domande, sottoscritte dal Legale rappresentante, devono essere presentate:
 - a) Entro il 30 gennaio di ogni anno (entro il 30 giugno per le attività sportive), pena il non accoglimento dell'istanza per le domande finalizzate ad ottenere autorizzazioni riferite a periodi superiori a 30 giorni o relative all'intera annata sportiva;
 - b) Almeno 20 giorni prima di ogni iniziativa, qualora l'Impianto sia richiesto per lo svolgimento di manifestazioni da realizzarsi in un'unica giornata od entro periodi di breve durata (comunque inferiori a 30 giorni) o per lo svolgimento di qualsiasi altra attività compatibile con la destinazione d'uso degli impianti.
3. I calendari di utilizzo degli Impianti gestiti direttamente dal Comune di San Quirino sono formulati dal competente Ufficio fatta salva la possibilità, in qualsiasi momento e nel rispetto degli indirizzi ricevuti, di revocare, sospendere temporaneamente o modificare gli orari ed i turni assegnati nei casi in cui ciò si renda necessario per lo svolgimento di manifestazioni od in conseguenza della riorganizzazione degli orari e dei turni medesimi. In tal caso, si provvede a comunicare tempestivamente agli interessati le variazioni.
4. Nessuna concessione può essere rilasciata dal comune di San Quirino a favore di soggetti che siano privi dei requisiti richiesti dal presente Regolamento o che abbiano presentato l'istanza fuori dal termine prestabilito, salvo che, sulla base di idonee verifiche, sia accertata la validità dell'iniziativa e che la richiesta sia riferita a spazi ed orari residui e per periodi limitati.

Art. 13 – Priorità di scelta delle richieste d'uso

1. L'Ufficio competente, in presenza di più domande di concessione relative ad un medesimo Impianto e qualora non sia possibile soddisfare tutte le richieste, predispose il calendario, di cui all'Art. 12 del presente Regolamento, assegnando gli Impianti a soggetti avente sede nel comune, secondo il seguente ordine di priorità:
 - a) Per gli Impianti sportivi:

1. Le Scuole di ogni ordine e grado, le Associazioni/Società/Gruppi che svolgono attività dirette alla formazione sportiva e promozionale dello sport per i giovani;
 2. Le Associazioni/Società sportive che partecipano ai campionati federali, nel seguente ordine di rilevanza: internazionale, nazionale, regionale, provinciale e locale;
 3. Le Associazioni/Società sportive che svolgono attività amatoriale;
 4. Le Federazioni e gli Enti di Promozione sportiva;
 5. Le Associazioni/Società sportive con data anteriore di affiliazione alle Federazioni od ad Enti di Promozione Sportiva, riconosciuti dal CONI;
 6. Le Associazioni/Società con il maggior numero di atleti tesserati;
 7. Tutte le altre Associazioni/Società in base all'attività svolta negli ultimi cinque anni e programmata per l'anno di riferimento.
- b) Per gli altri immobili:
1. Alle Scuole di ogni ordine e grado, agli Enti Pubblici ed alle Associazioni ONLUS;
 2. Alle Parrocchie, alle Associazioni No Profit e di volontariato in genere;
 3. Alle Associazioni di categoria, Consorzi, Cooperative, Enti Privati ecc.;
 4. Alle Associazioni sindacali e Partiti Politici;
 5. Ai Privati cittadini.
2. È data facoltà al Responsabile dell'Ufficio competente od a suo delegato, di convocare i Soggetti interessati per concordare gli orari di utilizzo delle strutture.
In tutti i casi compete al Responsabile dell'Ufficio competente definire il quadro completo degli orari.
 3. Nell'ipotesi in cui, soddisfatte le richieste di cui al comma precedente, residuino spazi disponibili, si valutano le istanze presentate da soggetti che, pur non avendo sede a San Quirino, operano attivamente nel territorio comunale.
 4. La scelta delle richieste presentate ai sensi dell'art. 12 lett. b), qualora vi fossero più domande per uno stesso impianto e per la medesima giornata, avviene sulla base del criterio della data di presentazione e del numero di protocollo.

Art. 14 – Contenuto dell'istanza ed allegati

1. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui ai precedenti articoli, gli aventi diritto possono produrre una sola domanda nella quale devono essere indicati, in ordine di preferenza, gli Impianti richiesti.
2. La domanda deve contenere:
 - L'indicazione dei requisiti posseduti dai richiedenti e l'individuazione delle finalità per le quali l'uso dell'impianto è richiesto;
 - L'esatta indicazione dell'attività da svolgere;
 - I giorni e le ore nei quali l'attività sarà svolta;
 - Il numero massimo degli utenti che frequenteranno l'impianto;
 - L'indicazione di altri Impianti eventualmente posseduti, gestiti o richiesti al Comune di San Quirino, per lo stesso periodo di tempo e per la stessa attività;
 - Formale dichiarazione con la quale il richiedente si impegna, sotto la propria responsabilità:
 - Ad usare l'impianto comunale, le attrezzature ed i servizi ivi esistenti con la massima cura e diligenza, in modo da restituirli, alla scadenza, nello stato di perfetta efficienza;

- A riconsegnare l’Impianto e le attrezzature funzionanti al termine di ciascun periodo d’uso, a sistemare al termine le attrezzature usate nell’ordine in cui si trovavano all’inizio delle stesse ed a non installare attrezzi fissi o sistemare impianti che riducano la disponibilità di spazi nelle strutture concesse;
- A segnalare tempestivamente al competente Ufficio ogni danno che si possa verificare alle persone e/o alle strutture ed agli attrezzi loro assegnati;
- Ad assumere la piena responsabilità di tutti i danni che possano eventualmente essere arrecati, anche da parte di terzi, all’impianto, agli accessori ed alle pertinenze, obbligandosi al risarcimento di tutti i danni derivati dall’uso della struttura;
- A sollevare il Comune di San Quirino, quale proprietario dell’Impianto, ed anche l’Autorità Scolastica, nel caso si tratti di palestre annesse alle scuole, da ogni responsabilità per danni a persone e cose, anche di terzi, che possano verificarsi durante l’utilizzo degli Impianti;
- Nel caso di attività sportive, a contrarre idonea polizza assicurativa in favore dei propri associati contro eventuali incidenti o danni che dovessero loro derivare dallo svolgimento delle loro attività presso gli impianti comunali;
- A sottoporre i propri aderenti, qualora si tratti di attività o manifestazioni sportive, a specifica visita medica al fine d accertarne l’idoneità fisico-sanitaria degli stessi ad esercitare l’attività delle singole discipline sportive;
- Ad assicurare la presenza, durante l’esercizio della pratica sportiva o di qualsiasi altra attività anche extra sportiva, di un dirigente responsabile, munito di idoneo documento attestante la sua appartenenza all’Istituzione richiedente;
- A munirsi di tutte le autorizzazioni prescritte dalle vigenti disposizioni per lo svolgimento sia delle manifestazioni sportive sia di quelle non sportive;
- A provvedere a proprie spese, in occasione di manifestazioni, ai servizi di disciplina e controllo degli ingressi, sorveglianza, parcheggi e servizi d’ordine, servizio antincendio e servizio di autoambulanza e simili, ove prescritti;
- Ad usare l’Impianto comunale esclusivamente per gli scopi indicati nell’atto di concessione ed a non concedere a terzi, ad alcun titolo e per nessun motivo, l’uso dello stesso Impianto, delle attrezzature annesse e l’accesso ai locali non ricompresi nel suddetto Regolamento;
- A non apportare trasformazioni, modifiche o migliorie agli Impianti concessi senza il consenso scritto del comune di San Quirino.

Art. 15 – Norme di accesso e responsabilità

1. Le Scuole, gli Enti, le Associazioni/Società e comunque tutti i Soggetti autorizzati all’utilizzo degli Impianti sono responsabili della disciplina e del comportamento dei rispettivi iscritti e delle persone che per essi si dovessero introdurre negli stessi.
2. Gli iscritti alle Associazioni e gli studenti non possono accedere agli Impianti se non accompagnati da almeno un dirigente, da un allenatore o da un insegnante.
3. Il personale del Comune di San Quirino, a tal fine autorizzato, ha libero accesso in ogni orario agli Impianti ed, in orario extrascolastico, alle palestre annesse alle scuole ed ha facoltà di allontanare chiunque non osservi le norme del presente Regolamento o tenga un comportamento ritenuto pregiudizievole al buon funzionamento dell’Impianto e dell’attività che vi si svolge.
4. L’eventuale installazione da parte del Concessionario di attrezzature di qualsiasi tipo, che si rendano necessarie per lo svolgimento delle attività all’interno degli Impianti, deve essere preventivamente autorizzata dall’Amministrazione Comunale. I relativi montaggi e smontaggi debbono avvenire nei tempi indicati nell’atto di concessione e comunque nel più

breve tempo possibile, al fine di non pregiudicare la disponibilità dell'Impianto per le attività che precedono o seguono quella considerata.

5. Gli indumenti non possono essere depositati o comunque lasciati nei locali degli Impianti al termine delle attività. Gli attrezzi mobili di proprietà del Concessionario possono invece essere depositati e lasciati in spazi appositi, ove individuabili, previa autorizzazione degli Uffici Comunali competenti. In ogni caso l'Amministrazione Comunale non risponde di eventuali danni o furti dei suddetti attrezzi e degli effetti personali medesimi.

Art. 16 – Tariffe di utilizzo degli Impianti

1. Il titolare dell'autorizzazione si impegna ad usufruire delle strutture concesse nei giorni e nelle ore previste nell'atto di autorizzazione ed a versare anticipatamente al Comune di San Quirino l'importo dovuto per le suddette ore, calcolato secondo le tariffe stabilite con Deliberazione della Giunta Comunale.
2. Qualora per giustificati ed eccezionali motivi, le ore di utilizzo effettivo delle strutture siano inferiori a quelle autorizzate, l'autorizzato è tenuto a darne tempestiva comunicazione agli Uffici competenti, affinché gli stessi possano consentire, a titolo di compensazione, un versamento inferiore per il mese successivo.
3. Il pagamento della tariffa deve essere eseguito tramite versamento sul c.c.p. n. 12600599 intestato al comune di San Quirino – Servizio di Tesoreria, secondo modalità previste di volta in volta nei singoli atti di autorizzazione.
4. Gli Enti affiliati alla F.I.S.D. (Federazione Italiana Sport Disabili) e le Associazioni che organizzano attività sportive e/o terapeutiche per anziani e per categorie svantaggiate e le Associazioni del Volontariato, su istanza del Presidente dell'Associazione/Ente e previa verifica dello Statuto e dell'Atto Costitutivo, possono essere esentate dal pagamento delle tariffe previste per l'utilizzo dell'impianto o beneficiare di una riduzione al fine di contenere l'eventuale quota contributiva dell'associato.

Art. 17 – Pubblicità utilizzo impianti

1. Il Gestore dell'impianto sportivo e/o dell'immobile comunale dovrà comunicare al Comune il calendario di utilizzo dell'impianto stesso così come dovrà comunicare ogni altra assegnazione di spazi impegnandosi altresì a rendere pubblico il calendario stesso mediante affissione nella propria bacheca.
2. I calendari di utilizzo degli impianti gestiti direttamente dal Comune sono formulati dal competente ufficio i cui contatti sono pubblicati sul sito del Comune.
3. Al fine di dare pubblicità e trasparenza, sul sito istituzionale del comune www.comune.sanquirino.pn.it verrà pubblicato il calendario generale di utilizzo di tutti gli impianti ed immobili.
4. Per facilitare l'accesso all'utilizzo degli impianti sportivi e degli immobili verrà realizzata una pagina web che consenta di inoltrare direttamente le richieste ai soggetti gestori.

CAPO III – IMPIANTI A GESTIONE CONVENZIONATA DOVERI E RESPONSABILITA'

Art. 18 – Autorizzazioni all'utilizzo - modalità di presentazione delle domande.

1. Nel caso della richiesta di utilizzo temporaneo di strutture affidate in gestione convenzionata la relativa istanza dovrà essere presentata direttamente al Concessionario, il quale, nel rispetto dei criteri stabiliti dal presente Regolamento, delle finalità attribuite alla struttura avuta in gestione e compatibilmente con l'esercizio delle proprie attività istituzionali, provvederà ad assicurarne la disponibilità al richiedente provvedendo alla predisposizione dei locali richiesti, alla loro copertura e chiusura, alla custodia dei locali ed alla pulizia al termine dell'uso.

Art. 19 – Doveri del Concessionario gestione Convenzionata

1. Il Concessionario è obbligato ad osservare ed a far osservare la massima diligenza nell'utilizzo dei locali, degli spazi, delle attrezzature, dei servizi, ecc., in modo da evitare qualsiasi danno all'impianto, ai suoi accessori ed a quant'altro di proprietà del Comune di San Quirino, al fine di restituirli, alla scadenza della concessione, nello stato di perfetta efficienza.
2. Il Concessionario deve segnalare tempestivamente al competente Ufficio ogni danno che si possa verificare alle persone e/o alle strutture ed agli attrezzi loro assegnati.
3. Il Concessionario non può, ad alcun titolo, alienare e distruggere gli Impianti e le attrezzature oggetto della concessione. Per eventuali sostituzioni rese necessarie dalle esigenze dell'uso o della gestione saranno presi accordi volta per volta.
4. Il Concessionario non può procedere, dopo l'attivazione del servizio, a trasformazioni, modifiche o migliorie degli Impianti e strutture concessi senza il consenso scritto del Comune.

Art. 20 – Oneri a carico del Concessionario

1. Il Concessionario deve assumere a proprio carico le spese per la pulizia dei locali e quelle connesse all'uso dei locali stessi e delle attrezzature.
2. Il Concessionario, di cui al Capo I del presente Regolamento, è tenuto in via esclusiva, a propria cura e spese, alla manutenzione ordinaria degli Impianti e delle strutture concesse. A tal fine deve chiedere preventiva autorizzazione, con lettera raccomandata A.R. da inviare, almeno 10 giorni prima, al competente Ufficio.
3. Nei casi di assoluta e documentata urgenza, previa apposita comunicazione ai soggetti di cui al comma precedente, il Concessionario può provvedere immediatamente ai lavori di manutenzione ordinaria assumendo la responsabilità per danni, nocuenti e rischi che possano derivare dai suddetti interventi agli Impianti, servizi e strutture medesime ed alla funzionalità degli stessi.
4. Il Concessionario è tenuto a rendicontare le spese sostenute per la gestione dell'impianto e a trasmettere il relativo prospetto al Comune.
5. Il Comune di San Quirino è esonerato in tutti i casi da ogni responsabilità civile e penale che dovesse derivare per danni eventualmente causati a cose e persone nell'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria.

Art. 21 – Oneri di manutenzione straordinaria

1. Il Comune di San Quirino provvede a sue spese, con preavviso di almeno 60 giorni, da notificarsi al Concessionario a mezzo lettera raccomandata A.R., alle opere di manutenzione straordinaria, intendendosi tali quelle previste dalle disposizioni di legge.
2. Il Concessionario ha l'obbligo di richiedere gli interventi di manutenzione straordinaria con un preavviso di almeno sei mesi, a mezzo lettera raccomandata A.R. da inoltrare, indipendentemente dal tipo di Impianto, al competente Ufficio.
3. Il Comune di San Quirino, dopo aver verificato la fondatezza della richiesta, comunica al Soggetto Gestore le proprie decisioni entro 45 giorni dal ricevimento della stessa. Ove necessitino riparazioni urgenti, il Concessionario deve sempre fare apposita segnalazione, con lettera raccomandata A.R., all'Amministrazione Comunale, la quale, dopo le verifiche da parte dei propri tecnici, precisa per iscritto se intende procedere direttamente o se ne consente l'esecuzione da parte del Concessionario stesso, fissando in tal caso il limite massimo di spesa che ritiene ammissibile e rimborsabile.

Art. 22 – Responsabilità

1. Il Concessionario è responsabile civilmente e penalmente per qualsiasi danno agli Impianti, agli accessori, alle pertinenze, a persone, a cose, anche di terzi, che possa derivare durante la vigenza delle Concessioni di cui al Capo I del presente Regolamento.
2. Il comune di San Quirino, o nel caso di Concessione in gestione il Concessionario, deve stipulare un'adeguata polizza assicurativa con primaria Compagnia e/o Istituto di Assicurazione per la responsabilità civile e per la sicurezza degli Impianti Sportivi che tutelino il pubblico, gli atleti e le persone che accedono ai suddetti Impianti.
3. L'Amministrazione Comunale, nonché le Autorità Scolastiche, nei casi di concessione in uso delle palestre annessi alle scuole, sono in ogni caso esonerate da qualsiasi responsabilità che possa derivare a persone e/o cose dall'uso degli Impianti concessi e non rispondono, sia nei confronti degli interessati, sia di altri soggetti, in ordine alle retribuzioni ordinarie e/o straordinarie ed alle assicurazioni per il personale di cui dovesse avvalersi il Concessionario.

CAPO IV – SOSPENSIONE E REVOCA DELLE CONVENZIONI ED AUTORIZZAZIONI

Art. 23 – Sospensione delle convenzioni ed autorizzazioni

1. L'Amministrazione Comunale può disporre la sospensione temporanea delle autorizzazioni all'utilizzo degli impianti e degli immobili e delle convenzioni qualora ciò si rendesse necessario per lo svolgimento di particolari manifestazioni o per ragioni tecniche contingenti e di manutenzione degli Impianti, dandone comunicazione ai concessionari con un anticipo di almeno 15 giorni.
2. La sospensione è prevista inoltre quando si verificano condizioni tali da rendere gli Impianti inagibili ad insindacabile giudizio degli Uffici comunali Competenti.
3. Per le sospensioni di cui ai precedenti commi, nulla è dovuto dal Comune di San Quirino, se non la restituzione di canoni o tariffe eventualmente anticipatamente versate per l'utilizzo dell'Impianto.

Art. 24 – Revoca delle Concessioni Convenzionate e delle Autorizzazioni

1. A seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, nell'atto di autorizzazione o nella convenzione e/o di danni intenzionali o derivati da grave negligenza nell'uso degli Impianti concessi, il Comune di San Quirino revoca la Concessione, fermo restando l'obbligo del Concessionario al risarcimento degli eventuali danni e senza la possibilità per il medesimo di richiedere alcun indennizzo, neppure a titolo di rimborso spese.
2. Il Comune revoca, previa diffida, le Autorizzazioni e le Convenzioni, ovvero non le rilascia, ai Concessionari od ai Richiedenti che risultino:
 - Morosi nel pagamento delle tariffe d'uso di cui al presente Regolamento;
 - Trasgressori delle norme del presente Regolamento;
 - Trasgressori di eventuali disposizioni integrative che l'Amministrazione Comunale riterrà opportuno emanare.
3. Il Comune si riserva la facoltà di revocare in tutto od in parte le Autorizzazioni e le Convenzioni per motivi di pubblico interesse senza che il concessionario possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo.

Art. 25 – Risoluzione del rapporto di Concessione

1. È facoltà del Concessionario recedere anticipatamente dal rapporto di concessione dando all'Ufficio competente un preavviso di almeno due mesi.
2. Il rapporto di concessione è risolto di diritto, anche prima della scadenza del termine indicato nell'atto di autorizzazione o nella convenzione, qualora si verifichi l'indisponibilità dell'Impianto per cause di forza maggiore.